



COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE

Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Via SEPPIANA N° 87 – 28846 BORGOMEZZAVALLE

Tel 0324 56260
Fax 0324 576914

C.F. 02476150038
P.IVA 02476150038

Copia

Anno Finanziario 2026

Responsabile: Il Segretario Comunale.

Determinazione n. 22/S del 15/04/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS N. 36/23, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA "TRASPARE", PER IL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE AL DOTT. ALESSANDRO MERLINI DI MACHERIO (MB) . IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO

Che il bilancio di previsione 2026-2028, è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 17.12.2025.

Che con decreto del Sindaco n. 1/2021 del 04.01.2021 al Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda sono state attribuite le responsabilità gestionali dell'Ente, ai sensi del Decreto Leg.vo 267/2000.

Dato atto che è necessario affidare l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale.

Visto e richiamato l'art. 1 della L. n. 135/12 di conversione con modificazioni del D.L. n. 95/12, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Dato atto che l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 36/23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale - Importo del contratto: €. 2.000,00 IVA esente;

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/23, l'incarico è considerato come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.14.

Dato atto che le clausole ritenute essenziali, sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 36/23, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che l'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Preso atto che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/23 definisce, all'art. 3, c.1, lettera d), che l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/23, l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/23.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c.1, del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106.

Dato atto che l'Articolo 225, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 36/23 e la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.23 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione – prevede che, a partire dal 01.01.24, per ogni affidamento per lavori, servizi e forniture per qualsiasi importo, occorre utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ai fini della completa digitalizzazione degli appalti pubblici.

Dato atto che con appalto del 15.04.2026, mediante il portale "Traspare", è stato affidato l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale, al Dott. Alessandro Merlini con studio in Via Bellini n. 16 a Macherio (MB) P.IVA: 06413690964, per l'importo di €. 2.000,00 IVA esente;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/23, i termini dilatori previsti dall'art. 18, c. 3 e 4, dello stesso, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

Ritenuto di affidare al Dott. Alessandro Merlini con studio in Via Bellini n. 16 a Macherio (MB) P.IVA: 06413690964, l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale, per il costo di €. 2.000,00 IVA esente, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/13.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- la L. n. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 c. da 1 a 6 del D.Lgs n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/00 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/00 in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali.

D E T E R M I N A

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.e.i..
2. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, al Dott. Alessandro Merlini con studio in Via Bellini n. 16 a Macherio (MB) P.IVA: 06413690964, l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale, per il costo di €. 2.000,00 IVA esente, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Che il presente provvedimento assume il valore della decisione di contrarre di cui all'art. 17, c. 1-2, D.Lgs 36/23.
4. Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/11, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

D.LGS 118/2011						
IMPORTO	VOCE/ CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO FINANZIARIO	CIG
€ 2.000,00	140/2/7	01	02	103	U. 1.03.01.02.999	BB423781F5

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/23, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA MUNDA FERNANDA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs.267/2000.

Borgomezzavalle, lì 15/04/2026

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA ZANI GIOVANNA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Borgomezzavalle, lì 15/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MUNDA FERNANDA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 15/04/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Borgomezzavalle, lì 15/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MUNDA FERNANDA